



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ASTORE e PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2012

Norme sui partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
e sul rimborso delle spese per competizioni elettorali

ONOREVOLI SENATORI. - I partiti politici sono colpiti da un generale discredito nel nostro Paese, dove l'opinione pubblica tende a considerarli come apparati inutili e costosi, chiusi in sé stessi, incapaci di intercettare i mutamenti e le istanze della società civile.

Questa disaffezione si pone ben al di là di una soglia di minore coinvolgimento nella politica, forse normale in una moderna società del benessere.

Si colloca bensì entro un malessere profondo, sempre più radicato, che alimenta un sentimento di «antipolitica», oggi impetuoso, tale da investire irrinunciabili componenti della democrazia rappresentativa.

A tutto questo occorre dare risposta.

È giunto il momento di una regolamentazione giuridica dei partiti.

Ed è necessario che questa persegua un duplice obiettivo: partecipazione democratica effettiva nei partiti; moralizzazione della contribuzione pubblica ai partiti.

Da qui passa la rivitalizzazione del sistema politico italiano.

Senza una riforma di tal fatta, la revisione - certo necessaria - delle regole elettorali e di funzionamento delle istituzioni non produrrebbe effetti su un'opinione pubblica esacerbata verso il «Palazzo».

Il disegno di legge si articola in due distinti capi.

Il capo I mira a dare infine attuazione all'articolo 49 della Costituzione ed assicurare la democraticità interna del partito politico.

In Assemblea costituente, la Prima sotto-commissione deliberò (approvando un ordine del giorno Dossetti) il principio del riconoscimento giuridico dei partiti politici; se ne perse poi traccia (senza espressa ragione) nel prosieguo dell'esame nella sede plenaria.

Quel principio è qui di seguito affermato (per le formazioni politiche che intendano accedere al rimborso pubblico delle spese elettorali).

L'acquisizione della personalità giuridica consegue all'iscrizione in un registro dei partiti. È delineato un apposito procedimento, congegnato come diverso da quello vigente per le associazioni riconosciute, sì da fornire adeguate garanzie rispetto a possibili inframmettenze governative o amministrative.

Requisito per l'iscrizione è che lo statuto del partito sancisca un ordinamento interno a base democratica.

Le disposizioni mirano ad incrementare la democraticità dei partiti, senza ledere la libertà associativa.

Il capo II modifica alcune disposizioni vigenti (recate dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dalla legge 3 giugno 1999, n. 157) in tema di finanziamento elettorale.

L'intento è commisurare il contributo finanziario statale al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale, accertate come tali e regolari, in sede di controllo.

In tal modo si riconduce alla natura di rimborso la contribuzione pubblica, oggi divenuta una forma più ampia di finanziamento pubblico, ampiamente collidente con l'esito della deliberazione referendaria del 1993 (nella quale il 90 per cento dei votanti si espresse contro il finanziamento pubblico).

Non solo: l'ammontare del rimborso elettorale è qui contenuto, sia incidendo sull'importo unitario di riferimento sia mediante il riferimento, ai partecipanti al voto, non già agli aventi diritto al voto.

Seguono altre disposizioni, in materia di accesso al rimborso (precludendolo alle formazioni politiche prive di una minima rap-

presentatività); spese cosiddette forfettarie (si dispone che debbano essere documentate ed il *forfait* debba valere con riferimento ad esse soltanto); termine (reso perentorio) per l'invio della documentazione contabile da parte dei partiti; collegio controllore delle spese elettorali presso la Corte dei conti (è reso stabile per un lasso di tempo di quattro anni, sì da renderne più incisivo l'operato); diversità di trattamento (cui si pone fine) per quanto concerne le sanzioni, tra formazioni aventi o non aventi diritto alla contribuzione pubblica in base all'esito delle elezioni; composizione (che viene «sfoltita») del collegio di revisori contabili.

Il novero di disposizioni così proposte mira a rendere più stringente ed effettivo l'obbligo di rendicontazione per i partiti che attingano al rimborso pubblico.

Il disegno di legge è volutamente snello, nell'intento di evitare le enunciazioni ridondanti e di facciata, per concentrarsi su alcuni salienti profili.

Le modifiche qui proposte sono irrinunciabili, dinanzi alla richiesta pressante di «buona» politica che giunge dalla società civile, sempre più insofferente verso la «cattiva» politica.

I partiti politici sono al centro di quel bivio.

Renderne più ricca e partecipata la vita interna così come moralizzarne la condotta circa i rimborsi elettorali, costituisce una non più eludibile risposta alle aspettative dei cittadini.

Come affermava un insigne costituzionalista al quale fu cara la tradizione del cattolicesimo popolare: «Il problema non è di piangere sulla depoliticizzazione. Il problema è di far agire coloro che non si sentono depoliticizzati, coloro che vogliono partecipare, coloro che chiedono potere».

Ed aggiungeva, quell'insigne costituzionalista, Leopoldo Elia: «È dalla nostra volontà politica e non dalla congiunzione degli astri che dipende l'avvenire della democrazia in Italia».

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 49 DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Personalità giuridica)

1. I partiti e i movimenti politici, di seguito denominati «partiti», sono libere associazioni che acquistano personalità giuridica automaticamente con l'iscrizione nel registro dei partiti.

2. Si applicano ai partiti, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni civilistiche relative alle associazioni riconosciute.

Art. 2.

(Registrazione)

1. Il registro di cui all'articolo 1 è tenuto dall'ufficio del registro dei partiti, istituito presso la Camera dei deputati sotto la vigilanza del Presidente della Camera dei deputati.

2. L'iscrizione nel registro dei partiti è eseguita su domanda, previo accertamento dell'autenticità della sua sottoscrizione.

3. La domanda si considera accolta qualora il diniego di iscrizione non sia comunicato al richiedente entro un mese dal suo ricevimento.

4. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato con raccomandata entro un mese dalla domanda al richiedente, il quale può fare ricorso nei quindici giorni

successivi presso l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, che decide entro quindici giorni.

5. Alla mancata iscrizione nel registro dei partiti consegue esclusivamente la preclusione del rimborso delle spese elettorali, di cui al capo II della presente legge, e di ogni altra contribuzione pubblica, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di campagne elettorali e di contribuzione volontaria.

Art. 3.

(Ordinamento interno democratico)

1. È condizione per la registrazione di cui all'articolo 1 che lo statuto del partito sancisca un ordinamento interno a base democratica ai sensi del presente articolo.

2. Lo statuto reca norme di organizzazione e di comportamento tali da assicurare:

a) la titolarità degli stessi diritti e degli stessi doveri per ciascun associato;

b) la partecipazione di ciascun associato alla determinazione della linea politica del partito e alla sua attuazione nonché il diritto a una piena e completa informazione, ai fini di una partecipazione consapevole;

c) la partecipazione di ciascun associato alle discussioni e votazioni degli organi collegiali, con diritto di voto, di parola, di proposta, anche mediante la presentazione di documenti, ordini del giorno, mozioni o altro, la quale non può essere vincolata, qualora lo statuto richieda un numero minimo di presentatori, ad un *quorum* superiore al 5 per cento dei componenti dell'organo collegiale, senza che su tali proposte possa essere rifiutata la votazione qualora ne sia fatta richiesta dai presentatori;

d) la partecipazione di ciascun iscritto alle votazioni con voto libero ed eguale nonché la effettiva segretezza del voto ove il voto segreto sia prescritto o richiesto;

e) la segretezza del voto in ogni caso per la individuazione dei titolari delle cariche di partito e dei candidati alle elezioni nonché per le deliberazioni di modifica del nome o del simbolo del partito;

f) la possibilità di votare in ogni caso anche per voto telematico, con garanzia di segretezza ove il voto segreto sia prescritto o richiesto;

g) la temporaneità delle cariche di partito e il numero limitato dei mandati nella medesima carica;

h) la previsione di un *referendum* generale tra gli iscritti, secondo le modalità previste dallo statuto, su richiesta di un numero di iscritti non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento del totale egli associati, su quesito definito dai richiedenti;

i) la disciplina delle sanzioni secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, assicurando in ogni caso un efficace contraddittorio e un doppio grado di giudizio, senza che la manifestazione di voti o opinioni dissenzienti sia assumibile a fondamento di sanzioni.

3. Lo statuto attribuisce all'assemblea generale del partito le decisioni relative alla definizione della linea politica generale, ai programmi elettorali, alle candidature, alla partecipazione a coalizioni, all'elezione degli organi esecutivi del partito, e determina i *quorum* di validità della seduta e della deliberazione nonché le modalità di votazione.

4. Le determinazioni relative alle candidature e alla partecipazione a coalizioni sono comunque attribuite dallo statuto ad organi collegiali.

Art. 4.

(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione del partito, non seguita da fusione o incorporazione in altro partito, lo statuto determina le modalità di devoluzione del patrimonio a fini di beneficenza.

CAPO II

MODIFICHE ALLE NORME PER IL RIMBORSO
DELLE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

Art. 5.

(Spese elettorali)

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso delle spese effettivamente sostenute, accertate e riconosciute regolari in sede di controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali».

Art. 6.

(Fondi per il rimborso delle spese elettorali)

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'ammontare massimo di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1, entro il quale attingere per il rimborso delle spese per le campagne elettorali, è pari, per ciascun anno della legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini partecipanti al voto nella consultazione elettorale».

Art. 7.

(Rimborso delle spese elettorali nell'anno conclusivo della legislatura)

1. All'articolo 1, comma 6, quinto periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole «frazione di anno» sono aggiunte le seguenti: «, in ragione di un semestre».

Art. 8.

(Accesso al rimborso delle spese elettorali)

1. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento».

Art. 9.

(Rimborso forfettario di alcune spese elettorali)

1. All'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, comprovate mediante idonea documentazione, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento del loro ammontare complessivo».

Art. 10.

(Termine di presentazione e contenuto della documentazione)

1. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'ele-

zione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, incluse quelle riconducibili a forme di autofinanziamento».

Art. 11.

(Controllo delle spese elettorali)

1. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «a sorte» sono inserite le seguenti: «per quattro anni»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ove la documentazione manchi o sia irregolare, la relativa spesa è stralciata dal rendiconto e non partecipa all'ammissione a rimborso».

Art. 12.

(Sanzioni)

1. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati, il Presidente della Camera dei deputati non ammette il versamento del contributo medesimo ed il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 500.000»;

b) il comma 14 è abrogato.

Art. 13.

(Abrogazione)

1. All'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il comma 3 è abrogato.

Art. 14.

(Composizione del collegio di revisori)

1. All'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

